

R.G. 85-1//2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Bruno Gian Pio Conca	- Giudice
dott. Maria Magri	- Giudice

nel procedimento n. 85-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da


STRATI DOMENICO (C.F. STRDNC76T02H224Z), nato a Reggio Calabria (RC) il 2.12.1976 e **VANNELLI ANTONIETTA** (C.F. VNNNNT73B57H311W), nata a Ripabottoni (CB) il 17.2.1973, entrambi residenti in Seriate (BG) via Louis Pasteur n.2, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Peruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo, via S. Alessandro n. 46


- ricorrenti -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio









P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Domenico Strati (C.F. STRDNC76T02H224Z), nato a Reggio Calabria (RC) il 2.12.1976 e Antonietta Vannelli (C.F. VNNNT73B57H311W), nata a Ripabottoni (CB) il 17.2.1973, entrambi residenti in Seriate (BG) via Louis Pasteur n.2 nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore l'avv. Gaetana Roccia;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da entrambi i debitori, con la esclusione di un quinto del medesimo, e con esclusione di ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata prevista dai ricorrenti di 4 anni;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione l'arredo dell'immobile ove risiede il nucleo familiare;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Domenico Strati e Antonietta Vannelli;

dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura il pignoramento del quinto dello stipendio di Domenico Strati di cui alla procedura esecutiva R.G.E. 610/2022 introdotta da [REDACTED] nonché la cessione del quinto dello stipendio di Antonietta Vannelli in favore di [REDACTED]
dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 31 marzo 2023

Il Presidente Est.
dott. Laura De Simone

